

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO :
APPROVAZIONE RICONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari "Mons. Giovanni Gatti", presso il "Castello di Agrate", convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	PRESIDENTE	X	
ZONCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	X	
TONDINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
PERANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
SACCO ALESSIO	CONSIGLIERE	X	
CACCIA PAOLO ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
COCCO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BERTINOTTI NATALE	CONSIGLIERE	X	
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
BOLCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	

Assume la presidenza il Sig. TOSI SIMONE - Sindaco

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: **TARIFFA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/08/14, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014 e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/07/2015 sono state apportate le opportune modifiche;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/07/2015 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2015.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato che il comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/15 ha ripristinato nuovamente il criterio di suddivisione del territorio tra montano e non montano contenuto nella circolare n. 9 del 14/06/93 abbandonando definitivamente la suddivisione altimetrica introdotta dal D.M. del 28/11/13 allargando così il perimetro territoriale dell'agevolazione legata ai terreni agricoli;

Considerato che il Comune di Agrate Conturbia, secondo la circolare sopra citata, rientra fra i comuni di collina nel cui territorio è prevista l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli;

Considerato che ad oggi nulla è specificatamente previsto a livello normativo per ciò che riguarda l'esenzione o meno dei terreni cosiddetti "incolti" nei territori montani tanto che, anche il ministero delle finanze, nelle risposte di telefisco del febbraio 2016 non esclude l'aggiunta di ulteriori istruzioni sulla nuova materia;

Considerato che il Comune di Agrate Conturbia ritiene illogico assoggettare all'imposta terreni non coltivati ed escludere dalla tassazione terreni utilizzati a scopo agricolo destinati quindi alla produzione di reddito;

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate come A1, A8, e A9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, disciplinandone i nuovi requisiti;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
- che successivamente la conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 ha prorogato al 30 Aprile il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno stesso.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2016.

Udito il Consigliere Bertinotti che dice che sarebbe meglio diversificare le tariffe aumentando quelle per i terreni edificabili;

Il Sindaco ricorda che anche l'anno scorso il gruppo di Minoranza ha fatto la stessa proposta e replica che per quest'anno vengono riconfermate quelle approvate nel 2015.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/00;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti:	N. 11
Astenuti:	N. 0
Votanti:	N. 11
Voti favorevoli:	N. 8
Voti contrari:	N. 3 (Consiglieri Bertinotti, Casagrande e Bolchini)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2016 nelle seguenti misure:
 - aliquota di base 9,10 per mille
 - aliquota ridotta per abitazione principale (A1,A8 e A9) e per le relative pertinenze 4,00 per mille
- 2) che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, e A9) e per le relative pertinenze va considerata una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di considerare esenti anche i terreni "incolti" in quanto ricadenti in territorio collinare ai sensi della Circolare n. 9 del 14/06/93 e per le motivazioni in premessa riportate;
- 4) di demandare al Servizio finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti:	N. 11
Astenuti:	N. 0
Votanti:	N. 11
Voti favorevoli:	N. 8
Voti contrari:	N. 3 (Consiglieri Bertinotti, Casagrande e Bolchini)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SARTORETTI DOTT. GIANFRANCO

Agrate Conturbia, li 17/03/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to SARTORETTI DOTT. GIANFRANCO

Agrate conturbia, li 17/03/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 4/04/2016 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 267.

Agrate Conturbia, li 4/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrate Conturbia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GUGLIOTTA DOTT. MICHELE)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è divenuta esecutiva in data 30/03/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

☐ diventerà esecutiva in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE